

Edizione di giovedì 25 agosto 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Via libera allo scambio di informazioni con la Svizzera](#)

di Nicola Fasano

BILANCIO

[La bozza del nuovo OIC 25 sulle imposte sul reddito](#)

di Andrea Rossi

IVA

[La prova delle cessioni intracomunitarie](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE INDIRETTE

[I criteri per applicare l'ISI ai locali con musica dal vivo](#)

di Luca Caramaschi

AGEVOLAZIONI

[Bonus investimenti nel Mezzogiorno: istruzioni per l'accesso](#)

di Giovanna Greco

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: il profilo parallelo in altra lingua](#)

di Stefano Maffei

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Via libera allo scambio di informazioni con la Svizzera

di **Nicola Fasano**

Dopo un percorso di approvazione complesso è **entrato in vigore lo scorso 13 luglio il Protocollo** di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Svizzera e Italia del 1976. Ciò in quanto si è **concluso l'iter** di scambio delle notifiche delle relative approvazioni fatte dai due Stati. L'Italia, già con la legge n. 69 del 4 maggio 2016 aveva provveduto all'approvazione del Protocollo firmato dai due Paesi il **23 febbraio 2015** a Milano.

Ne consegue, pertanto, che le nuove disposizioni in materia di scambio di informazioni, sono applicabili dall'entrata in vigore del Protocollo, ossia **dal 13 luglio 2016**, per **fatti avvenuti dal 23 febbraio 2015**, giorno della firma.

Le disposizioni in esame riguardano lo scambio di **informazioni c.d. "a richiesta"** e non quello, molto più insidioso, c.d. **"automatico"** che, con riferimento alla Svizzera, sarà attivato sulla base del modello multilaterale OCSE, **a partire dal 2018 con riferimento ai dati dell'anno 2017**. Ciò vuol dire, in altre parole, che fino ad allora lo scambio di informazioni potrà essere attivato (sempre con riferimento a dati *post* 23 febbraio 2015) solo dopo che il soggetto in questione **sia stato "attenzionato" dal Fisco**, a seguito delle oramai note fonti di innesco: **comunicazioni all'Anagrafe tributaria** da parte degli intermediari finanziari italiani, **controlli incrociati** sulla posizione di altri soggetti, risultanze di **indagini penali**, **"liste"** acquisite dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Su quest'ultimo punto resta da vedere quale sarà l'approccio della Svizzera nel momento in cui dovessero essere richiesti dati acquisiti in maniera **non proprio ortodossa** dal Fisco italiano (si pensi ad esempio al caso della lista Falciani che aveva "venduto" l'elenco dei nominativi dei clienti della banca elvetica presso cui lavorava all'Amministrazione finanziaria di altro Stato).

Ben più insidioso è lo scambio automatico di informazioni che avverrà sulla base dei c.d. "CRS" (**Common Reporting Standard**) elaborati in sede OCSE in cui lo **spartito** è in pratica **invertito** rispetto a quello dello scambio a richiesta: è proprio l'attività di **scambio di informazioni a costituire la fonte di innesco** di possibili controlli da parte del Fisco nei confronti di quei soggetti residenti fiscalmente in Italia che hanno dei conti in Svizzera, il cui saldo, in via generalizzata, sarà oggetto di comunicazione appunto, in modo automatico.

Ciò premesso, tornando alle regole appena entrate in vigore, il nuovo articolo 27 della Convenzione prevede che oggetto dello scambio siano le **"informazioni verosimilmente rilevanti"**. Tale riferimento ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il **più ampio possibile**, **senza** tuttavia **consentire** agli Stati contraenti di intraprendere una **ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni** ("*fishing expedition*") o di domandare

informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

Sono ammesse tuttavia le c.d. **“domande di gruppo”** quando la richiesta di informazioni riguardi una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure *“altrimenti”*, termine testuale utilizzato nel Protocollo che non fa certo stare tranquilli, lasciando intendere **il sottile confine fra le “fishing expedition” precluse e le “domande di gruppo” ammesse.**

È inoltre specificato, punto cruciale rispetto al passato, che **in nessun caso uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca**, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti di proprietà di una persona.

Lo Stato richiedente **deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali** previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni. Inoltre esso deve **circostanziare** la propria istanza specificando:

- **l'identità** della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
- il **periodo di tempo** oggetto della domanda,
- la **descrizione** delle informazioni richieste, nonché le indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
- lo **scopo fiscale** per cui le informazioni sono richieste,
- se sono noti, il **nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni** richieste.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



BILANCIO

La bozza del nuovo OIC 25 sulle imposte sul reddito

di **Andrea Rossi**

L'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato lo scorso 28 luglio la bozza in consultazione del **principio contabile OIC 25** denominato ***"Imposte sul reddito"*** finalizzato a recepire e, conseguentemente, commentare le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Preliminarmente, si ricorda che la voce **D12 "Debiti tributari"** accoglie le passività per **imposte certe e determinate** (quali i debiti per imposte correnti dell'esercizio in corso e degli esercizi precedenti per imposte sia dirette che indirette) dovute sulla base di:

1. accertamenti **definitivi o contenziosi chiusi**;
2. dichiarazione dei redditi;
3. tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo;
4. ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate.

Dall'altro lato, qualora le passività tributarie si riferiscano ad **imposte probabili**, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono **indeterminate** alla data di chiusura dell'esercizio, si provvede all'accantonamento delle imposte nella voce **B2 "Fondi per imposte anche differite"**; tali accantonamenti si riferiscono ad esempio ad imposte derivanti da:

1. accertamenti **non definitivi o contenziosi in corso**;
2. passività per imposte differite determinate in base a differenze temporanee derivanti dalla quantificazione del reddito imponibile.

La variazione più rilevante che è stata apportata nella nuova bozza in consultazione dell'OIC 25 è conseguente all'**eliminazione della gestione straordinaria** dal bilancio di esercizio prevista dal D.Lgs. 139/2015; infatti, **prima delle modifiche legislative** in questione, la **corretta contabilizzazione** delle imposte iscritte, alternativamente, nei debiti tributari o nel fondo per imposte prevedeva la contropartita a conto economico rispettivamente:

- nella **voce E21 "oneri straordinari/imposte relative a esercizi precedenti"**, quando l'accantonamento si riferiva a passività per imposte relative ad **esercizi precedenti, ovvero** ad iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed **altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria**; da evidenziare che in tale voce trovavano inclusione anche eventuali oneri accessori (sanzioni e interessi);
- nella **voce 22 (ora voce 20)** a seguito dell'eliminazione delle voci relative alla gestione straordinaria) ***"imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate"***, quando

l'accantonamento si riferiva a imposte **correnti dell'esercizio ovvero ad imposte differite e anticipate dell'esercizio o di esercizi precedenti**.

La nuova bozza in consultazione dell'OIC 25 prevede ora che **tutte le imposte vengano accantonate nella nuova voce 20 del conto economico (ex voce 22)**; tale posta di bilancio, a decorrere dai bilanci 2016, accoglierà dunque le imposte sul reddito opportunamente suddivise in tre sottovoci distinte:

1. *imposte relative ad esercizi precedenti*, quali ad esempio **iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria** che, come abbiamo visto precedentemente, ante D.Lgs. 139/2015 risultavano classificate nella **gestione straordinaria**. La contropartita patrimoniale potrà essere costituita alternativamente dalla voce B2 "*Fondo per imposte, anche differite*" o dalla voce D12 "*Debiti tributari*" a seconda delle caratteristiche della passività. L'OIC precisa a tal proposito che tale voce comprende inoltre la differenza positiva o negativa tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
2. *imposte correnti*, relativamente alle **imposte dovute sul reddito imponibile dell'esercizio incluse** anche eventuali **sanzioni pecuniarie** e **interessi** maturati ed attinenti ad avvenimenti dell'esercizio sulla base del principio di competenza;
3. *imposte differite e anticipate*, relativamente all'accantonamento e al relativo utilizzo delle imposte differite e anticipate derivanti da **differenze temporanee** tra reddito civilistico e fiscale.

Mentre nella versione approvata nel mese di agosto dell'anno 2014 il principio contabile precisava che trovavano inclusione nella voce E22 anche gli **oneri accessori** riferiti ad imposte di esercizi precedenti e/o a situazioni di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria, la versione pubblicata lo scorso mese di luglio 2016, invece, nulla dice in merito al corretto trattamento contabile di tali oneri; si ritiene corretto, sulla base del principio della **prevalenza della natura dell'onere**, che tali oneri accessori **non trovino** contropartita economica nella voce 20 (ex voce 22) bensì nella voce **B14 "Oneri diversi di gestione"** per quanto riguarda le **sanzioni** ed in **C17 "Interessi ed altri oneri finanziari"** per quanto riguarda gli **interessi**.

In relazione alla fiscalità differita e anticipata, la nuova versione del principio contabile non ha previsto particolari modifiche rispetto alla precedente.

Da evidenziare infine che **l'eliminazione dei conti d'ordine**, a decorrere dai bilanci in chiusura nel 2016, ha inevitabilmente condotto ad un **incremento di informativa** da fornire **in nota integrativa** per quanto riguarda i debiti tributari. Infatti, ai sensi del modificato articolo 2427, comma 1, n. 9, cod. civ., occorrerà indicare "*l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione delle garanzie reali prestate*".

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

IVA

La prova delle cessioni intracomunitarie

di **Marco Peirola**

Come si evince dall'art. 131 della Direttiva n. 2006/112/CE, la normativa comunitaria non definisce la forma e la tipologia della **prova idonea** a dimostrare l'avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro Stato membro, lasciando che siano gli Stati membri a stabilire quali siano i **mezzi di prova idonei** a dimostrare l'effettiva sussistenza di una cessione intracomunitaria, nel rispetto dei principi di neutralità dell'imposta, certezza del diritto e proporzionalità delle misure adottate.

L'assenza, nei confronti del cedente, di specifici obblighi procedurali relativi al trasferimento dei beni nello Stato membro di destinazione è collegato al principio della **libera circolazione dei beni nel territorio comunitario**. Dato, tuttavia, che la disciplina in materia di IVA considera imponibile la generalità delle operazioni, le disposizioni riguardanti le cessioni intracomunitarie devono essere interpretate restrittivamente in quanto si riferiscono a fattispecie esenti e spetta al cedente, cioè a colui che applica in fattura il titolo di esenzione, provare l'esistenza dei relativi **presupposti** (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04 e Id., 6 settembre 2012, causa C-273/11).

In particolare, è necessario che *“il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente e che il fornitore abbia provato che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione”* (Corte di giustizia, 27 settembre 2007, causa C-409/04). Ai fini dell'esenzione della cessione, non assume rilevanza la circostanza che il trasporto del bene avvenga **entro un termine preciso** e ciò per evitare la possibilità di scegliere il luogo impositivo dell'operazione, a seconda delle condizioni ritenute più favorevoli (Corte di giustizia, 18 novembre 2010, causa C-84/09).

La normativa IVA italiana nulla dispone in merito ai **documenti che il cedente deve conservare** e, se del caso, esibire per provare l'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro. L'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 si limita, infatti, a prevedere che costituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili ai fini IVA, *“le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni (...), non soggetti passivi d'imposta”*.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007**, ha precisato che il **documento di trasporto** è idoneo a dimostrare l'uscita dei beni dal territorio dello Stato, indicando inoltre l'obbligo del cedente di conservare, oltre agli elenchi INTRASTAT e alle

fatture, la **documentazione bancaria** dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate e la copia di tutti gli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione e al trasporto dei beni in altro Stato membro.

Con le successive **risoluzioni n. 477 del 15 dicembre 2008 e n. 123 del 6 maggio 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la prova del trasporto all'estero possa essere fornita, tra l'altro, dalla **lettera di vettura** indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di destinazione nello Stato membro di arrivo dei beni, senza richiedere l'attestazione del cessionario dell'arrivo dei beni nello Stato comunitario di destinazione. In ogni caso, la prova della cessione intracomunitaria deve intendersi costituita da tutta la **documentazione** relativa all'operazione, in quanto la **sottoscrizione "per ricevuta" del documento di trasporto**, al pari della dichiarazione di ricezione dei beni resa dal cessionario, rappresenta soltanto un dato formale, non idoneo ad escludere eventuali ipotesi di evasione.

Nelle cessioni intracomunitarie con **resa "EXW"** (Franco fabbrica), cioè con trasporto a cura del cessionario non residente, il cedente nazionale dovrebbe limitarsi ad effettuare una **valutazione in buona fede** dell'attendibilità del cessionario e della documentazione prodotta al momento della consegna (es. numero identificativo IVA comunicato dal cessionario ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e dichiarazione dell'intenzione di trasportare i beni in altro Stato membro). Nonostante le indicazioni rese dalla giurisprudenza comunitaria sulla responsabilità del cessionario che non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione finanziaria considera **in ogni caso responsabile il cedente nazionale che non abbia acquisito la prova del trasporto** dei beni nel Paese comunitario di destinazione.

La risoluzione n. 477/E/2008 ha affrontato lo specifico caso relativo alle cessioni "franco fabbrica", nelle quali il cedente si limita a consegnare i beni al vettore incaricato dal cessionario e molto difficilmente riesce ad ottenere da quest'ultimo una **copia del documento di trasporto controfirmata dal destinatario "per ricevuta"**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il riferimento al suddetto documento, contenuto nella risoluzione n. 345/E/2007, ha **carattere meramente esemplificativo**, con la conseguenza che, *"nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro"*.

Tale principio è stato ribadito dalla **risoluzione n. 71 del 24 luglio 2014**, con la quale è stato precisato, in riferimento alla cessione di un'imbarcazione a favore di un acquirente francese, che la prova del trasferimento intracomunitario può essere validamente fornita esibendo:

- la fattura di vendita dell'imbarcazione;
- la documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata;

- i contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria;
- la documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
- il documento da cui risulti la cancellazione da parte del cedente dell'imbarcazione dal registro italiano;
- il documento da cui risulti l'avvenuta iscrizione dell'imbarcazione nel registro francese;
- l'elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT).

Considerata, inoltre, la natura del bene (imbarcazione) e la circostanza che lo stesso viene trasportato dal cessionario, l'Agenzia ha precisato che, *“in aggiunta alla documentazione sopra elencata e in sostituzione del documento di trasporto, occorre fornire anche una **dichiarazione da parte del cessionario** – corredata da idonea documentazione – (ad esempio il contratto di ormeggio stipulato con il porto di destinazione), che attesti di avere condotto l'imbarcazione da un porto italiano ad un porto francese”*.

È stata, pertanto, confermata la posizione già sostenuta dall'Agenzia delle Entrate con la **nota prot. n. 2010/141933**, ossia che, nelle cessioni “franco fabbrica”, può *“essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una **dichiarazione** inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato membro”*.

In pratica, in assenza della lettera di vettura firmata dal cessionario non residente, è possibile produrre un documento, sottoscritto dal medesimo soggetto, che attesti la **ricezione dei beni** e che si considera idoneo a provare la cessione intracomunitaria unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione posta in essere.

Sul punto, la Commissione Tributaria Regionale di Torino, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la prova del trasporto può essere acquisita **in qualsiasi momento** (sent. 27 settembre 2007, causa C-146/05), ha stabilito che la prova della movimentazione dei beni s'intende validamente fornita anche se la predetta dichiarazione è **successiva al perfezionamento dell'operazione** di cessione (sent. 7 maggio 2014, n. 629/24/14). In considerazione del contenuto della risoluzione n. 19 del 25 marzo 2013, è comunque opportuno che le prove dell'avvenuto trasporto intracomunitario dei beni siano acquisite **“senza indugio”**, non **“appena la prassi commerciale lo renda possibile”** e conservate fino al termine di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



IMPOSTE INDIRETTE

I criteri per applicare l'ISI ai locali con musica dal vivo

di **Luca Caramaschi**

Per accertare l'evasione dell'imposta sugli **intrattenimenti** (ISI) il Fisco deve provare con specifici controlli l'incidenza della **musica dal vivo** sull'orario di apertura del locale mentre al contribuente è consentito difendersi esibendo il contratto di appalto e le relative fatture riguardanti le prestazioni di **musica dal vivo** eseguite. Sono questi i principi espressi da una recente sentenza (la n. 730/1/2016) della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, chiamata a pronunciarsi sulla debenza o meno del tributo introdotto a seguito della riforma del settore spettacolistico e degli **intrattenimenti** avvenuta all'inizio degli anni duemila con il D.Lgs. 60/1999.

La riforma opera infatti una netta distinzione tra:

- **attività di intrattenimento** che sono da considerarsi quelle che presentano prevalente l'aspetto ludico e di puro divertimento; per intrattenimento, normalmente, s'intende ciò che è cagione di divertimento, insito, quindi, nel concetto è il partecipare;
- **attività di spettacolo** che sono da intendersi quelle che assumono anche una connotazione culturale; lo spettacolo è caratterizzato dal concetto di rappresentazione, perciò riguarda l'aspetto statico del fenomeno, di presenza ad un fatto o ad un avvenimento.

Mentre le prime attività sono assoggettate all'imposta sugli **intrattenimenti** (ISI) ed al regime speciale IVA di cui all'articolo 74 D.P.R. 633/1972, le seconde sono soggette solo all'IVA secondo i regimi ordinari, seppur con una disciplina peculiare per quanto riguarda il momento impositivo, le modalità di certificazione, l'accertamento ed alcune specifiche agevolazioni.

In questo contesto normativo, un caso del tutto particolare è rappresentato dalle esecuzioni musicali; queste, infatti, sono assoggettate ad entrambe le discipline a seconda che si tratti di **musica "dal vivo"** o "non dal vivo". Per comprendere, quindi, se una **attività musicale** sia o meno soggetta ad imposta sugli intrattenimenti, diventa fondamentale comprendere quali sono i criteri da applicare per operare tale distinzione.

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti sul punto dall'Amministrazione finanziaria, operiamo un breve cenno alle caratteristiche di questo particolare tributo, l'imposta sugli **intrattenimenti**, la cui disciplina è regolata dal D.P.R. 640/1972. All'articolo 2 del citato provvedimento si afferma che *"È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco"*, mentre al precedente articolo 1 si afferma che *"Sono soggetti all'imposta sugli **intrattenimenti**, i giochi e le*

altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato”.

Una volta chiarito che il tributo trova applicazione sia con riferimento alle attività svolte in un contesto commerciale (nel caso della sentenza in commento si trattava di una Snc che gestiva una sala da ballo) che per quelle svolte in contesti istituzionali da parte di enti non commerciali, per individuare correttamente la misura del prelievo occorre fare riferimento a quanto evidenziato nella **Tariffa allegata** al citato D.P.R. 640/1972.

Con riferimento alle *“Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di **musica dal vivo** sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio”* la richiamata Tariffa prevede una **aliquota** ISI del **16 per cento**.

Con successiva nota alla Tariffa viene poi precisato che l'imponibile da assoggettare a imposta sugli **intrattenimenti** è determinato con ripartizione forfetaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente nei seguenti casi:

- organizzazione congiunta di attività soggette ad imposta sugli **intrattenimenti** e di attività non soggette (è questo il caso del contemporaneo svolgimento di musica “dal vivo” e “non dal vivo”);
- organizzazione di attività soggette a tassazione con aliquote differenti.

Posto quindi che la riportata tariffa prevede l'assoggettamento ad imposta sugli **intrattenimenti** delle esecuzioni musicali di qualsiasi genere, con esclusione dei concerti vocali e strumentali, a condizione che le stesse siano considerate “non dal vivo” (nel caso contrario, cioè di **esecuzioni musicali** “dal vivo”, si dovrà applicare il regime IVA ordinario previsto per il settore spettacolistico) appare fondamentale stabilire, ai fini di una corretta applicazione del regime di riferimento, una precisa linea di demarcazione tra **musica dal vivo** e musica non dal vivo.

Gli elementi per operare tale distinzione sono stati forniti dall'Amministrazione finanziaria nella **circolare n. 165/E del 7 settembre 2000**, che al punto 1.1.1. precisa quanto segue:

- la musica può definirsi “dal vivo” quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originari, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo; costituisce, pertanto, **musica dal vivo** solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati;
- si realizza **musica “non dal vivo”**, invece, quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali o in modo sostitutivo all'esecutore;

anche le esibizioni di tipo “karaoke”, precisa la circolare, debbono essere considerate non dal vivo in quanto realizzate mediante utilizzo di basi musicali per

Risolta in prima battuta la distinzione tra le due tipologie di esecuzioni musicali diventa poi importante sottolineare un ulteriore passaggio contemplato dalla norma, secondo la quale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli **intrattenimenti**, sono considerate “non dal vivo” anche le esecuzioni musicali “**dal vivo**” la cui durata sia inferiore al 50% dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio.

Si tratta, quindi, di calcolare il **rapporto percentuale** tra la durata dell'esecuzione musicale dal vivo e l'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. A tale proposito, la circolare n. 165/E/2000 introduce una ulteriore precisazione, affermando che detto rapporto va determinato “*in funzione dell'attività di **intrattenimento***”.

La corretta definizione delle attività di **intrattenimento** e spettacolo da parte della circolare n. 165/E/2000, tuttavia, soprattutto con riferimento alle esecuzioni di tipo musicale (distinzione tra musica dal vivo e non), non esaurisce le innumerevoli situazioni che si possono venire a creare nella realtà.

Ad esempio, accade frequentemente che, entrando in un locale, venga diffusa, durante l'orario di apertura dello stesso, **musica di sottofondo** registrata o trasmessa da una radio nazionale o locale.

Questa situazione, sicuramente esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sugli spettacoli, non dovrebbe comportare alcun tipo di problema nemmeno ai fini dell'applicazione della disciplina dell'imposta sugli **intrattenimenti** in quanto non si realizzano, in tale caso, le condizioni necessarie per l'applicazione di detta imposta. Richiamando la definizione offerta dalla circolare n. 165/E/2000, il concetto di **intrattenimento** implica una partecipazione attiva al fatto, mentre nella situazione sopra descritta il cliente non interviene affatto nella scelta del brano. Le stesse conclusioni possono essere raggiunte, nell'ipotesi in cui, nei predetti locali, vengano diffusi programmi televisivi con accesso non condizionato e quindi liberi.

Con riferimento alle attività di **intrattenimento** diverse da quelle indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, le note ivi contenute precisano che deve essere applicata l'aliquota riferita all'attività che presenta le maggiori caratteristiche di analogia con una di esse. In applicazione di tale principio l'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 81/E/2007** ha chiarito il corretto trattamento fiscale relativo all'attività di “*lap dance*” svolta in appositi locali i quali utilizzano la formula “ingresso libero e consumazione obbligatoria”, mentre le consumazioni successive alla prima sono facoltative. Secondo l'Agenzia, “*la partecipazione determinante ed attiva del pubblico, lo svolgimento e la collocazione delle attività in esame in spazi riservati all'intrattenimento (discoteche o night club) mediante l'utilizzazione di musica prevalentemente non dal vivo*” configura una attività di **intrattenimento** da assoggettare all'imposta con aliquota del 16 per cento, in quanto presenta maggiore analogia con l'attività di intrattenimento danzante anche in discoteche e sale da ballo con prevalenza di **musica non dal vivo**.

Per approfondire le problematiche relative al terzo settore vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE CON

GUIDO MARTINELLI

Milano Bologna Verona

The banner features a blue and white abstract background with a large blue arrow pointing right.

AGEVOLAZIONI

Bonus investimenti nel Mezzogiorno: istruzioni per l'accesso

di **Giovanna Greco**

Con la **circolare n. 34/E** del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni applicative dell'agevolazione **bonus investimenti nel Mezzogiorno**, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108), valida per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, a favore delle imprese che acquistano **beni strumentali nuovi**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Possono beneficiare del credito d'imposta tutti i **soggetti titolari di reddito di impresa**, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla dimensione. In particolare **sono ammesse le piccole, le medie e le grandi imprese**, ai sensi della raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE. La circolare n. 34/E/2016 ha chiarito che l'agevolazione spetta anche agli **enti non commerciali** con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Come espressamente previsto dalla norma, **l'agevolazione non si applica ai soggetti** che operano in determinati settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate specifica che ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, incluso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta. Inoltre, **sono escluse le imprese in difficoltà** di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014. La circolare n. 34/E/2016 specifica e mette in risalto la **definizione di struttura produttiva** intesa come singola unità locale o stabilimento ubicato nelle aree territoriali ammissibili in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di **beni strumentali nuovi**, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea

(TFUE).

In merito, la **circolare chiarisce che le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo**, esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, possono accedere al credito solo a fronte di un ***“investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”***.

Sono agevolabili gli **investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria**, di macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni oggetto di investimento devono essere **strumentali**. I beni inoltre devono **essere nuovi**. Sono quindi **esclusi** tutti i beni già utilizzati indipendentemente dal fatto che il cedente non sia né il produttore né il rivenditore. Può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in **show room** ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

Il **credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili**, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, riguardanti le medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, **ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato**. L'ammontare dell'investimento (lordo) ammissibile all'agevolazione è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal **costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie ammissibili**.

Ai fini della determinazione dell'investimento **netto** su cui calcolare il credito d'imposta, l'investimento lordo deve essere decurtato, come detto, degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta ad eccezione però di quelli dedotti in applicazione del **super ammortamento**, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per gli **investimenti realizzati** mediante contratti di **locazione finanziaria**, rileva, ai fini del calcolo dell'agevolazione, il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Quindi, come espressamente previsto dalla norma, il costo non comprende le eventuali spese di manutenzione. Alcuna importanza può essere attribuito al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall'impresa.

Al valore dell'investimento netto agevolabile, per la determinazione della **misura del credito spettante**, devono essere applicate le **percentuali** di aiuto previste dalla norma pari al **20%** per le piccole imprese, al **15%** per le medie imprese e al **10%** per le grandi imprese.

Le imprese interessate devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la **comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 24 marzo 2016**.

Il beneficiario può utilizzare il credito solo in **compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il codice tributo da utilizzare allo scopo è il **"6869"**, istituito con la recente **risoluzione n. 51/E/2016**.

L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla **ricevuta** dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Nella circolare n. 34/E/2016, l'Agenzia specifica che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta **maturato**, ossia il credito d'imposta concernente gli investimenti già realizzati al momento della compensazione.



SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: il profilo parallelo in altra lingua

di **Stefano Maffei**

Questo è il decimo numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate). **Se avete un profilo LinkedIn deve essere in ordine**: è una semplice questione di professionalità, oltre che un investimento sulla vostra *online identity*.

Il consiglio di oggi riguarda il **profilo parallelo** in un'altra lingua. Il tempo necessario per realizzarlo è di 15 secondi (e qualche minuto in più per riempirlo di contenuti).

Lo staff di EFLIT monitora i profili degli ex allievi registrati su *LinkedIn*: da una semplice analisi statistica abbiamo notato che **solo il 10% di costoro ha impostato un profilo parallelo in un'altra lingua** (ovviamente è consigliabile almeno il profilo parallelo in inglese).

Ma **che cos'è esattamente il profilo parallelo**? È uno strumento per presentarsi in una pluralità di lingue diverse. Ve lo illustro con un esempio: provate a cercare il mio profilo (Stefano Maffei): sulla destra dello schermo vedrete che è possibile selezionare tra più lingue (italiano, inglese, tedesco, spagnolo e così via). Sebbene non sia possibile modificare la lingua del profilo principale, è possibile creare profili secondari in tutte le lingue disponibili sulla piattaforma *LinkedIn*.

Creare un profilo parallelo (in una qualsiasi altra lingua) è semplicissimo: basta cliccare su "Profilo" e poi sulla freccina alla destra del pulsante azzurro. Tra le opzioni troverete proprio **crea un profilo in un'altra lingua**.

Il profilo parallelo è uno strumento utile, perchè vi consente di evitare di "mischiare" lingue diverse nei contenuti – e di facilitare la comprensione da parte di eventuali stranieri che visualizzino dall'estero il vostro profilo. Non ha invece senso, a mio avviso, predisporre il profilo soltanto in inglese, visto che sviscerla la vostra origine italiana che per gli stranieri è spesso il vostro valore aggiunto.

Ovviamente *LinkedIn* **non tradurrà tutti i contenuti del vostro profilo in automatico, ma predisporrà una struttura** nella lingua aggiuntiva desiderata, traducendo i titoli dei campi- a voi resteranno da tradurre solo i contenuti tipicamente narrativi, la *professional headline* e il riepilogo/*summary*.

Iscrivetevi ai nuovi corsi autunnali di inglese commerciale e giuridico realizzati da EFLIT e Euroconference, a Milano e Bologna: pre-iscrizioni sul sito www.eflit.it

